



## Allegato A – Nota metodologica comuni

### Premessa

La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le modalità di riparto del saldo del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come integrato con le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, tra i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.

I richiamati criteri e modalità di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020 (d'ora in avanti "Tavolo di confronto), con il supporto tecnico di SOSE. In particolare, in conformità con i criteri indicati dalla legge, le modalità di riparto del fondo hanno tenuto conto di un aggiornamento della valutazione complessiva delle stime relative alle perdite di gettito riscontrate nel 2020, nonché delle minori/maggiori spese attese nel 2020 per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I criteri e le modalità di riparto tengono, altresì, conto:

- della metodologia adottata in sede di riparto della iniziale dotazione del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 3.000 milioni di euro (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2020, Allegato A – Nota metodologica Comuni);
- della metodologia utilizzata per la definizione dell'acconto erogato sulle risorse integrative disposte con l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari a 400 milioni di euro (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 11 novembre 2020, Allegato A – Nota metodologica Comuni);
- di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, con particolare riferimento alla quota di TARI-TARI-Corrispettivo riconosciuta a ciascun comune, al trattamento dell'Imposta di soggiorno e della TOSAP-COSAP;
- dell'esclusione dell'imposta di soggiorno e degli altri prelievi connessi alle presenze turistiche sui territori comunali (imposta di soggiorno e contributo di sbarco isole minori *ex* d.lgs. n. 23/2011; contributo *ex* dl n. 78/2010) dal perimetro delle entrate considerate, in quanto già oggetto di ristoro delle perdite di gettito per effetto delle risorse assegnate al fondo specifico di cui all'articolo 180 del decreto-legge n.34/2020. Il valore complessivo delle entrate da prelievi sul soggiorno ammonta a circa 595 milioni di euro e i relativi ristori specifici già riconosciuti ammontano a 400 milioni di euro;



- dei ristoranti specifici destinati alla compensazione delle perdite di gettito relative all'IMU gravante sugli immobili del settore turistico e all'occupazione di spazi pubblici (TOSAP-COSAP), per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 177 e 181 del decreto-legge n. 34/2020, come integrate dal successivo decreto-legge n. 104/2020.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale (TPL), si ricorda che solo in alcuni casi tale voce di entrata figura nell'ambito delle entrate proprie comunali quale acquisizione diretta dei ricavi da bigliettazione (contratti di servizio c.d. *grosscost*). La perdita dovuta alla rilevante riduzione di tali proventi è stata considerata, in conformità con le scelte del Tavolo di confronto, limitatamente e parzialmente alle evidenze registrate in occasione del riparto dei 3 miliardi di euro resi disponibili ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020. Tale scelta, da un lato, riflette l'effetto diretto ed immediato che tali perdite producono sugli equilibri di bilancio dei comuni interessati e, dall'altro, rimanda all'esigenza di verifica dell'efficacia e della congruità delle assegnazioni derivanti dal riparto dei fondi specificatamente destinati al TPL (ex art. 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive integrazioni), effettuato su base regionale e tuttora non noto, sia sui comuni che praticano i menzionati contratti *grosscost*, sia sulla generalità dei comuni che gestiscono i servizi di trasporto urbano.

Si precisa, inoltre, che non sono stati considerati gli ulteriori ristori IMU disposti dall'articolo 9, del decreto-legge n. 137/2020 e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 149/2020, pari a 144,1 milioni di euro, per i quali non sono ancora stati definiti i riparti specifici.

Nel rinviare al dettaglio contenuto al paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata" ed al paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa", dall'aggiornamento dell'analisi è emersa una perdita di gettito complessiva, calcolata sul periodo marzo-dicembre 2020, di circa **4.050 milioni** di euro, inclusiva di tutte le entrate proprie comunali originariamente considerate, a cui si aggiunge la perdita di gettito stimata per il periodo gennaio-febbraio 2021 pari a circa **165 milioni** di euro. Si precisa che la stima per il periodo gennaio-febbraio 2021 è stata effettuata in sostituzione della stima del periodo gennaio-febbraio 2020, quantificata in circa 79 milioni di euro e predisposta in sede di definizione del riparto del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 3.000 milioni di euro complessivi.

Le stime in questione includono tutte le entrate proprie comunali originariamente considerate, ad eccezione dei prelievi sul soggiorno; la richiamata perdita di gettito deve, poi, essere ridotta della quota di ristoranti specifici prevista per IMU e TOSAP-COSAP, pari a 379,4 milioni di euro.

Con riferimento al comparto comuni, l'ammontare complessivo di riferimento per il riparto, comprensivo delle quote di minori spese considerate (pari a circa 600 milioni di euro) e maggiori spese considerate (pari a 400 milioni di euro), è stimato nell'importo complessivo di circa **3.650 milioni** di euro.

Il Tavolo di confronto ha ritenuto di includere nel calcolo delle perdite anche quelle relative all'imposta di soggiorno dei comuni del territorio della Provincia autonoma di Bolzano tra le voci



oggetto del riparto del saldo, in quanto non già considerata nell'ambito del ristoro specifico *ex* articolo 181 del decreto-legge n. 34/2020.

Va altresì ricordato che il fabbisogno sopra richiamato non tiene conto dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui MEF gestiti da CDP, pari a circa 260 milioni di euro (art. 112, decreto-legge n. 18/2020) e degli eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome degli enti.

Considerato quanto sopra, l'eccedenza di risorse, risultata pari a circa 570 milioni di euro (ved. *infra* 4° step), viene anch'essa ripartita, in considerazione del fatto che gli effetti dell'emergenza COVID-19 sono prevedibili, anche se in misura ad oggi non puntualmente valutabile, anche sugli andamenti della gestione nell'anno 2021.

In proposito, si richiama il comma 2 dell'articolo 154 del disegno di legge di bilancio 2021 (A.C. 2790), che prevede, tra l'altro, che le risorse del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 *“sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*.

In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte anche alle esigenze connesse al COVID-19 nel 2021.

Si ricorda, in ogni caso, che nel corso dell'esercizio 2021, il Tavolo di confronto, continuerà l'attività di monitoraggio *in itinere* ed *ex post*, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese, in favore di ciascun ente locale. A questo scopo, lo stesso citato articolo 154 destina fin d'ora 450 milioni di euro. Nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato, sono regolati i reciproci rapporti finanziari, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, come già previsto dal più volte citato articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 e ora confermato dall'articolo 154 del disegno di legge di bilancio 2021.

### **La valutazione delle variazioni di entrata**

La valutazione delle perdite di gettito è stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie dei Comuni, delle Unioni di comuni e delle Comunità montane. In particolare, a livello metodologico, si è ritenuto opportuno utilizzare come base di riferimento il SIOPE 2019 e 2020, in



assenza di fonti esterne (es. F24 o altro), nonché gli andamenti delle riscossioni nel periodo marzo-settembre 2020. Di conseguenza, per IMU e Addizionale comunale all'Irpef, la base di riferimento per gli anni 2019 e 2020 è data dalle risultanze dei pagamenti effettuati tramite il modello F24, mentre per tutte le altre entrate tributarie ed extra tributarie sono stati utilizzati i dati SIOPE (2019 e 2020).

Il decreto legge n. 34/2020 ed il decreto legge n. 104/2020 prevedono, poi, interventi di ristoro specifici per IMU (162,5 milioni di euro), imposta di soggiorno (400 milioni di euro) e tassa di occupazione del suolo pubblico (216,9 milioni di euro), per un ammontare complessivo di 779,4 milioni di euro. Di questi ristori, come richiamato in premessa, ed ai soli fini del riparto, non viene considerato quello relativo all'imposta di soggiorno. Con particolare riferimento all'imposta di soggiorno, si precisa che la stima ha invece interessato i comuni ricadenti nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano che non hanno beneficiato del richiamato ristoro specifico.

La valutazione delle perdite di gettito, con eccezione delle stime relative all'IMU e all'Addizionale comunale all'Irpef, per le quali sono stati utilizzati i dati F24 anni 2019 e 2020, è stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie di Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane, riclassificati per omogeneità in 23 fonti di entrata che raggruppano le voci di 5° livello SIOPE (cfr. Appendice – Le classificazioni delle fonti di entrata – Allegato A – Nota metodologica Comuni, decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 16 luglio 2020).

I dati di riscossione anche infra-annuali relativi a IMU e Addizionale comunale all'Irpef sono stati ricavati dalle riscossioni mensili comunicate dal sistema F24. Va segnalato, da ultimo, che tra le entrate sono state considerate anche le quote ascrivibili al trasporto pubblico locale (voce riclassificata "317") che in qualche caso sono direttamente incamerate dal bilancio comunale, nella misura stimata in sede di riparto dei 3.000 milioni (cfr. decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2020, Allegato A – Nota metodologica Comuni). Nel caso delle perdite registrate per i dividendi di società partecipate della tipologia "04" del Tit. III (voce riclassificata "400\_1"), la misura della perdita, in forte diminuzione rispetto alla stima effettuata in sede di riparto dei 3.000 milioni, è stata acquisita dai dati di riscossione aggiornati.

Per ciascuna fonte di entrata si è provveduto a suddividere i periodi di analisi nel seguente modo:

- marzo-settembre 2020;
- ottobre-dicembre 2020;
- gennaio-febbraio 2021.

In fase di valorizzazione delle variazioni stimate si è ritenuto di considerare i dati effettivi di incasso 2020, disponibili per il periodo marzo-settembre, con l'accorgimento di confrontare 2020 e 2019 sulla base di dati riferiti allo stesso momento di osservazione (il 20 novembre 2020 per il periodo gennaio-maggio 2020; il 26 novembre 2019 per l'omologo periodo 2019). Non è stata presa in considerazione la variazione relativa al periodo gennaio-febbraio 2020.



Le variazioni imputate ai periodi non osservabili (ottobre-dicembre 2020 e gennaio-febbraio 2021) sono state invece valutate in funzione della riduzione osservata nel periodo marzo-settembre, applicando coefficienti di riduzione decrescenti rispetto al richiamato periodo osservato. Per il dettaglio delle formule applicate si rinvia alla Tabella 1 sotto riportata.

Per quanto riguarda la TARI e TARI-Corrispettivo, si è tenuto conto di quanto previsto, ai fini della certificazione ex articolo 39, comma 2, decreto-legge n. 104/2020, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, prot. n. 212342 del 3 novembre 2020. In proposito, si ricorda che è stata riconosciuta una quota di variazione di entrata (perdita) stimata direttamente per ciascun comune (cfr. nota metodologica di cui all'allegato 3 del decreto del 3 novembre 2020). Il valore di perdita attribuito a ciascun comune è riportato nella Tabella 1, riportata nell'allegato 3, parte integrante del richiamato decreto del 3 novembre 2020.

La tabella 1, sotto riportata, riporta nel dettaglio i criteri di valutazione delle entrate.



**Tabella 1 – Criteri valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020) – Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane**

Tipologia Entrata	Fonte	Criterio perdita gettito Mar -Sett 2020 (A)	Criterio perdita gettito Ott - Dic 2020 (B)	Criterio perdita gettito Gen - Feb 2021 ( C)
101 - IMU-Tasi	F24	se diff 2020-2019 positiva: 20% diff, altrimenti diff	diff negativa Mar-Sett (A)	0
102 - Add.le IRPEF	F24	se diff 2020-2019 positiva: 20% diff, altrimenti diff	diff negativa Mar-Sett (A)	0
103 - Soggiorno (solo comuni Bolzano)	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	diff negativa Mar-Sett (A)	0
104 - TARI e TARI corrispettivo (stima)	Stima - Tabella 1, allegato 3, DI prot. 212342 del 3 novembre 2020			
105 - Tosap-Cosap	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 20% diff, altrimenti diff	la differenza più incidente tra -15% e l'85% della diff Mar-Sett 2020-2019 (A)	la differenza più incidente tra -10% e il 70% della diff Mar-Sett 2020-2019 (A)
106 - Pubblicità	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 20% diff, altrimenti diff	la differenza più incidente tra -15% e l'85% della diff Mar-Sett 2020-2019 (A)	la differenza più incidente tra -10% e il 70% della diff Mar-Sett 2020-2019 (A)
199_1 - Altri tributi (Compartecipazioni)	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0%, altrimenti 50% diff	diff negativa Mar-Sett (A) * 25%	diff negativa Mar-Sett (A) * 12,5%
199_2 - Altri tributi (Propri)	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 20% diff, altrimenti diff	la differenza meno incidente tra il -15% e il 40% della diff Mar-Sett 2020-2019 (A), con un minimo di -7%	la differenza meno incidente tra il 10% e il 20% della diff Mar-Sett 2020-2019 (A), con un minimo di -5%
199_3 - Altri tributi (Casinò)	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0%, altrimenti diff	diff negativa Mar-Sett (A) * 80%	diff negativa Mar-Sett (A) * 20%
301 - Gas-energia	SIOPE	se diff 2020-2019 (Gen-Set) positiva: 0%, altrimenti 40% diff	diff negativa Gen-Sett (A) * 30%	diff negativa Mar-Sett (A) * 10%
311 - Asili nido	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	la differenza meno incidente tra - 10% e il 20% della diff Mar-Sett 2020-2019 (A)	la differenza meno incisiva tra - 5% e il 10% della diff Mar-Sett 2020-2019 (A)
312 - Servizi scuola	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	la differenza meno incisiva tra - 10% e il 20% della diff Mar-Sett 2020-2019 (A)	la differenza meno incisiva tra - 5% e il 10% della diff Mar-Sett 2020-2019 (A)
313 - Proventi cultura/turismo/sport	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	la differenza più incisiva tra - 25% e la diff negativa Mar-Sett 2020-2019 (A)	la differenza più incisiva tra - 15% e la diff negativa Mar-Sett 2020-2019 (A)
314 - Servizi sociali	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	la differenza % più incisiva tra - 10% e il 60% della diff negativa Mar-Sett 2020-2019 (A)	la differenza % più incisiva tra - 5% e il 30% della diff negativa Mar-Sett 2020-2019 (A)
314_1 - Servizi sociali (Servizi funebri)	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 80% diff, altrimenti diff	diff negativa Mar-Sett (A) * 40%	diff negativa Mar-Sett (A) * 20%
315 - Diritti amm.vi	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	diff negativa Mar-Sett (A) * 50%	diff negativa Mar-Sett (A) * 20%
316 - Parcheggi	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	diff negativa Mar-Sett (A)	diff negativa Mar-Sett (A) * 80%
317 - Trasporto pubblico locale	Stima - decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2020, Allegato A – Nota metodologica Comuni			
321 - Concessioni/fitti	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	diff negativa Mar-Sett (A) * 50%	diff negativa Mar-Sett (A) * 20%
331 - Multe	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti diff	diff negativa Mar-Sett (A) * 80%	diff negativa Mar-Sett (A) * 65%
399 - Proventi Vari	SIOPE	se diff 2020-2019 positiva: 0, altrimenti 50% diff	diff negativa Mar-Sett (A) * 25%	diff negativa Mar-Sett (A) * 12,5%
400_1 - Altre Extratributarie (Dividendi)	Stima - decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2020, Allegato A – Nota metodologica Comuni			



Occorre segnalare, poi, che l’inserimento di poste di origine diversa da SIOPE – incassi IMU, Addizionale comunale all’Irpef e Tari-corrispettivo – ha reso necessarie attività di rettifica della dimensione di talune poste di entrata anomale rispetto alle entrate ordinarie di ciascun ente, nonché di verifica della coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale delle entrate SIOPE, tipicamente in voci residuali (altre imposte o tasse). A questi fini sono stati considerati i gettiti Tosap-Cosap e Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco, risultanti dalle elaborazioni e rettifiche effettuate in occasione dei riparti specifici previsti dai decreti legge n. 34/2020 e n. 104/2020.

Inoltre, considerando più elevato il rischio di sottovalutazione delle perdite di gettito con riferimento agli enti più esposti alla caduta delle attività connesse all’attrattività dei territori e al turismo, è stata incrementata la perdita di gettito seconda della dimensione delle presenze turistiche di fonte Istat, rilevate al 2018, con la seguente scalatura delle soglie minime: comuni con presenze giornaliere fino a 1 volta la propria popolazione residente, - 1,5%; comuni con presenze giornaliere fino a 7 volte la popolazione, - 3,5%; comuni con presenze superiori a 7 volte la popolazione, - 5%. Tale correttivo ha interessato un totale di circa 1.400 comuni.

A livello di comparto, alla luce delle richiamate valutazioni, la stima complessiva di perdita di gettito, calcolata sul periodo marzo-dicembre 2020, è pari a circa **4.050 milioni** di euro, inclusiva di tutte le entrate proprie comunali originariamente considerate, a cui si aggiunge la perdita di gettito stimata per il periodo gennaio-febbraio 2021 pari a circa **165 milioni** di euro (Tabella 2). Si ricorda che la stima per il periodo gennaio-febbraio 2021 è stata effettuata in sostituzione della stima del periodo gennaio-febbraio 2020, quantificata in circa 79 milioni di euro e predisposta in sede di definizione del riparto del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 3.000 milioni di euro complessivi.

Da ultimo, si precisa che la stima potrebbe essere oggetto di revisioni marginali in sede di riparto per effetto delle richiamate verifiche di coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale delle entrate SIOPE, tipicamente in voci residuali (altre imposte o tasse).



**Tabella 2 – Valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020, dati in euro) – Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane**

Tipologia Entrata	Fonte	Totale 2019	Stima perdita e ristori specifici 2020 e 2021	di cui Gen-Feb 2021	Perdita %
101 - IMU-Tasi	F24	16.175.006.200,44	- 659.891.642,96	-	-4,08%
102 - Add.le IRPEF	F24	4.647.748.431,00	59.441.985,69	-	1,28%
103 - Soggiorno (solo comuni Provincia Autonoma Bolzano)	Siope	53.436.139,72	- 16.656.489,79	-	-31,17%
104 - TARI e TARIC	Siope		- 1.020.601.632,53	-	
105 - Tosap-Cosap	Siope	819.982.152,16	- 263.665.363,81	- 26.752.737,90	-32,16%
106 - Pubblicità	Siope	428.167.805,43	- 174.329.792,77	- 25.590.091,97	-40,72%
199_1 - Altri tributi	Siope	86.022.629,00	- 12.968.537,76	- 154.901,84	-15,08%
199_2 - Altri tributi	Siope	555.491.659,35	- 115.315.984,10	- 4.533.918,98	-20,76%
199_3 - Altri tributi	Siope	109.444.579,75	- 31.703.216,66	- 1.746.267,01	-28,97%
301 - Gas-energia	Siope	469.137.643,84	- 39.120.859,62	- 822.975,51	-8,34%
311 - Asili nido	Siope	219.884.955,68	- 94.009.009,62	- 1.858.106,94	-42,75%
312 - Servizi scuola	Siope	814.103.003,17	- 319.273.646,81	- 6.876.980,57	-39,22%
313 - Proventi cultura/turismo/sport	Siope	231.039.217,73	- 149.112.361,19	- 19.991.784,29	-64,54%
314 - Servizi sociali	Siope	206.239.758,75	- 32.132.519,60	- 2.439.547,16	-15,58%
314_1 - Servizi sociali	Siope	191.154.591,99	- 27.901.076,24	- 1.074.407,56	-14,60%
315 - Diritti amm.vi	Siope	448.297.625,89	- 119.028.867,65	- 3.764.387,87	-26,55%
316 - Parcheggi	Siope	273.132.849,86	- 117.150.738,19	- 10.032.433,50	-42,89%
317 - Trasporti	Siope		- 97.453.020,91	-	
321 - Concessioni/fitti	Siope	1.877.239.651,19	- 189.876.546,93	- 6.970.375,15	-10,11%
331 - Multe	Siope	1.766.087.788,17	- 514.828.574,88	- 47.323.687,46	-29,15%
399 - Proventi Vari	Siope	1.136.994.020,22	- 115.699.461,21	- 2.603.259,87	-10,18%
400_1 - Altre Extratributarie	Siope		- 85.188.763,67	-	
<b>TOTALE COMUNI</b>		<b>30.508.610.703,34</b>	<b>- 4.136.466.121,23</b>	<b>- 162.535.863,58</b>	<b>-13,56%</b>
Unioni di comuni		236.617.148,35	- 63.461.313,70	- 2.675.392,44	-26,82%
Comunità Montane		126.105.991,99	- 16.532.194,33	- 630.267,13	-13,11%
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>30.871.333.843,68</b>	<b>- 4.216.459.629,26</b>	<b>- 165.841.523,16</b>	<b>-13,66%</b>



## La valutazione delle variazioni di spesa

Per i comuni è stata effettuata da SOSE una valutazione delle variazioni di spesa intercorse nei comparti dei Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane con riferimento ai dati di cassa di fonte SIOPE, relativi ai primi dieci mesi dell'anno 2020, che sono stati confrontati con quelli dell'anno 2019 (data osservazione 4 novembre di ciascun anno di riferimento).

Con riferimento alle “Riduzioni di spesa per effetto del *lockdown*”, nel rinviare al dettaglio delle stime delle variazioni di spesa di cui all'Allegato A – Nota metodologica Comuni, decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 16 luglio 2020, pur riscontrando dai dati reali di fonte SIOPE un aumento delle minori spese di circa 78,4 milioni di euro, rispetto ai **248,3 milioni** di euro stimati in sede di primo riparto (per un totale complessivo di 326,7 milioni di euro), il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno, ai fini della determinazione dei criteri di riparto, di mantenere inalterate le stime già utilizzate ai fini del riparto dell'acconto di luglio. Tale scelta è da ascrivere anche al fatto che i dati SIOPE sono riferiti a un parziale annuo di 10 mesi su 12 e sono inoltre soggetti a processi di regolarizzazione e per questo potrebbero subire delle variazioni anche rilevanti. Sono fatti salvi gli aggiornamenti dovuti all'inserimento di un piccolo numero di unioni di comuni e comunità montane non presenti nel riparto dei 3.000 milioni di euro che portano il totale ora considerato a **248,4 milioni** di euro.

Si ricorda, inoltre, che in sede di riparto del mese di luglio dei 3.000 milioni disponibili (cfr. Allegato A – Nota metodologica Comuni, decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 16 luglio 2020) si è tenuto conto delle minori spese di gestione dei servizi a domanda individuale connessi all'Istruzione e agli Asili nido nella misura del 30% dell'importo complessivo stimato da SOSE (pari a 384 milioni). Un'analoga decurtazione è stata applicata alle minori entrate stimate con riferimento alle funzioni non fondamentali sulla base dei proventi dei servizi cultura/turismo/sport (nel complesso pari a 86 milioni di euro). Le riduzioni considerate in questi ambiti, nell'ambito del primo riparto, sono ammontate nel complesso a circa 130 milioni di euro.

Ciò premesso, in analogia all'analisi condotta con riferimento alle “Riduzioni di spesa per effetto del *lockdown*”, anche per i servizi a domanda individuale è emerso un aumento delle minori spese, con particolare riferimento all'Istruzione e agli Asili nido, da quantificarsi in un ammontare pari a circa 170 milioni di euro. Il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno, ai fini della determinazione dei criteri di riparto, di innalzare la percentuale applicata al 75% del valore delle minori spese, calcolate sulla base delle minori entrate stimate aggiornate (per un totale complessivo di **328,1 milioni** di euro). In analogia a quanto fatto nel primo riparto, è stata applicata una decurtazione alle minori entrate stimate con riferimento alle funzioni non fondamentali sulla base dei proventi dei servizi cultura/turismo/sport (nel complesso pari a circa 150 milioni di euro).



Tale decurtazione, pari al 25% (per un totale complessivo di circa **35,7 milioni** di euro) è applicata alla base di calcolo dei costi imputabili ridotti al fine di considerare la più contenuta struttura di costo connessa a tali servizi<sup>1</sup>.

Da ultimo, per quanto attiene le maggiori spese per l'avvio dell'anno scolastico e per il sociale, per un importo complessivo di **400 milioni** di euro, si è tenuto conto della metodologia utilizzata per la definizione dell'acconto del fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cfr. Allegato A – Nota metodologica Comuni).

### **Criteri e modalità di riparto del saldo di 820 milioni di euro**

#### 1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana

Le percentuali stimate di minor gettito di cui alla Tabella 1 (paragrafo “La valutazione delle variazioni di entrata”), applicate alla composizione delle entrate di ciascun ente determinano l'ammontare complessivo della perdita stimata. Al riguardo, si precisa che:

- non sono considerate le entrate relative ai prelievi sul soggiorno (ammontare 2019 di riferimento e perdita stimata 2020), in quanto le relative perdite sono oggetto di ristoro con specifiche norme (art. 180, decreto legge n. 34/2020 e art. 40, decreto legge n. 104/2020), con eccezione delle entrate relative ai comuni ricadenti nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano;
- il valore della perdita riconducibile a TARI e TARI-Corrispettivo, è stato considerato pari al valore di perdita attribuito a ciascun comune ai fini della Certificazione di cui all'articolo 39 come indicato dalla Tabella 1, riportata nell'allegato 3, parte integrante del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, prot. n. 212342 del 3 novembre 2020;
- trasporto pubblico locale (voce riclassificata “317”) si è tenuto conto dell'importo di perdita riconosciuta in sede di riparto dei 3.000 milioni;
- dividendi di società partecipate della tipologia “04” del Tit. III (voce riclassificata “400\_1”): la misura della perdita è stata acquisita dai dati di riscossione aggiornati;
- la stima del minor gettito di ciascun ente deve tenere conto della verifica di coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti

---

<sup>1</sup> Considerato che le voci di spesa relative alle funzioni non fondamentali sono soltanto in parte correlate alle entrate, poiché ascrivibili solo parzialmente ai servizi a domanda individuale, si computano come minori spese soltanto il 25% delle minori entrate stimate. Inoltre, per prevenire effetti distorsivi all'interno del comparto comuni, è stata effettuata una normalizzazione delle minori spese calcolata come valore minimo tra il 25% delle entrate considerate, il 95° percentile dell'incidenza percentuale delle entrate considerate sulle entrate totali (moltiplicato per le entrate totali) ed il valore pro capite di 14 euro (moltiplicato per la popolazione).



ed eventuali collocazioni anomale delle entrate SIOPE, tipicamente in voci residuali (altre imposte o tasse).

2° step: sottrazione dei ristori specifici di cui agli artt. 177 e 181, decreto legge n. 34/2020 e del 75% delle minori entrate da servizi domanda individuale.

Alla variazione di entrata di cui al 1° step vengono sottratti:

- i ristori effettivamente assegnati a titolo di ristoro Cosap-Tosap (216,9 milioni di euro), art. 181 decreto legge n. 34/2020 e art. 109 decreto legge n. 104/2020, nonché per IMU- strutture ricettive (162,5 milioni di euro), art. 177 decreto legge n. 34/2020 e art. 78, comma 5, decreto legge n. 104/2020. I ristori specifici considerati ammontano pertanto, nel complesso, a 379,4 milioni di euro;
- il 75% delle minori entrate stimate relative ai servizi a domanda individuale (311-Asili nido e 312-Servizi scuola e 313) ed il 25% delle minori entrate stimate per Proventi cultura/turismo/sport) come indicato nel paragrafo “La valutazione delle variazioni di spesa”, per un totale di circa 363,8 milioni di euro.

Si ottiene così l'ammontare netto delle perdite di gettito stimate, sul quale si applica il correttivo basato sul vincolo di una quota di riduzione minima per fasce di enti, di cui al paragrafo “La valutazione delle variazioni di entrata”.

3° step: applicazione della variazione di spesa per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana

Al totale del risultato del 2° step, per ciascun ente si applica la variazione di spesa relativa agli oneri accessori per il personale e alle spese per utenze come descritte nel paragrafo “La valutazione delle variazioni di spesa”, a cui viene applicata una clausola di salvaguardia affinché non superi il 9% delle perdite complessive ascrivibili all'ente. Di conseguenza, l'ammontare complessivo delle minori spese considerate ai fini del riparto ammonta a 232,57 milioni di euro.

Si devono inoltre considerare le maggiori spese stimate per l'avvio dell'anno scolastico (oneri aggiuntivi da trasporto scolastico) e per il sociale, per un importo complessivo di 400 milioni di euro, di cui alla metodologia utilizzata per la definizione dell'acconto del fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cfr. Allegato A – Nota metodologica Comuni), attualmente in corso di erogazione.

4° step: calcolo della quota di competenza per comune, unione di comuni, comunità montana delle somme residue, pari a circa 570 milioni euro

Assegnazione della quota residua, pari a circa 570 milioni di euro, sulla base del peso di ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, in termini di dimensione delle entrate 2019 considerate per i calcoli (1° step).



All'importo complessivo calcolato per ciascun comune è applicata, inoltre, una clausola che assicura che l'assegnazione per abitante per ciascun ente non sia inferiore a 25 euro. Nel caso delle forme associative (unioni di comuni e comunità montane) la soglia minima è individuata nel 2,5% delle entrate 2019 considerate per i calcoli di ciascuna forma associativa.

All'assegnazione complessiva di 4.220 milioni di euro sono, da ultimo, sottratte le somme già erogate ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'acconto dell'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020 e, nel caso di differenza negativa, sono, in ogni caso, assicurate le richiamate somme già erogate.